

# I principi per i report Esg con applicazione più graduale

*La Commissione ha pubblicato la bozza in consultazione*

*Partenza dal 2024 ma con modalità più soft e taglio delle informazioni*

Giancarlo Attolini Carlo Pietro Barbieri Lorenzo Corridoni



adobestock In consultazione. Il provvedimento con i principi Esrs in consultazione fino alla prima settimana di luglio

Il 9 giugno la Commissione europea ha pubblicato in consultazione la bozza di atto delegato (Delegated act) preliminare all'adozione ufficiale degli European sustainability reporting standard (Esrs). Dalla data della pubblicazione è stato aperto un periodo di quattro settimane, in cui tutti i cittadini europei e tutti i portatori di interesse potranno formulare i propri commenti da sottoporre all'attenzione della Commissione.

La consultazione terminerà il 7 luglio 2023 e si prevede che la Commissione possa adottare l'atto delegato già a fine luglio 2023, o al più tardi entro fine agosto, affinché il testo definitivo degli Esrs possa essere applicato già dal 1° gennaio 2024 (inizio del primo periodo di reporting previsto dalla corporate sustainability reporting directive, per le società quotate e gli altri enti di interesse pubblico).

In questo scenario, le società soggette alla prima fase di applicazione della Csrd, a prescindere dal proprio settore specifico, dovranno quindi redigere la propria rendicontazione di sostenibilità in conformità agli Esrs.

La bozza di atto delegato è corredata di due allegati: il primo definisce l'ultima versione degli standard trasversali e degli standard per la disclosure di informazioni ambientali, sociali e di governance; il secondo è un glossario di termini tecnici da utilizzare nella rendicontazione in conformità agli Esrs.

È possibile scaricare dal sito [https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13765-European-sustainability-reporting-standards-first-set\\_en](https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13765-European-sustainability-reporting-standards-first-set_en),

oltre alla bozza dell'atto e i due allegati, anche il modello per presentare un commento formale alla Commissione.

I commenti potranno riguardare il testo della bozza dell'atto delegato, degli Esrs e del glossario. Possono essere formulati anche commenti di carattere generale.

### **Le modifiche**

Come evidenziato nel memorandum informativo che accompagna la pubblica consultazione, la Commissione europea ha svolto una serie di consultazioni e incontri da cui sono emersi, pur confermando la bontà e l'architettura complessiva del lavoro sino ad ora prodotto dall'Efrag, profili di criticità e proposte di miglioramento. Le principali modifiche apportate dalla Commissione alla bozza di Esrs dell'Efrag riguardano i seguenti temi:

- **Materialità:** tutti i principi, i requisiti di informativa e i data point contenuti nei vari standard verranno sottoposti alla valutazione di materialità, ad eccezione dei disclosure requirements specificati nell'Esrs 2 «Informazioni generali», che è sempre obbligatorio.

Ulteriore graduazione nel tempo degli obblighi di rendicontazione:

Le imprese con meno di 750 dipendenti possono omettere: i dati sulle emissioni di gas serra scope 3 nel primo anno; i requisiti di informativa di cui all'Esrs S1 «Forza lavoro propria» nel primo anno; i requisiti di informativa di cui all'Esrs E4 «Biodiversità ed ecosistemi» nei primi due anni; tutti gli standard non relativi alla propria forza lavoro (Esrs S2 «Lavoratori nella catena del valore», Esrs S3 «Comunità interessate», Esrs S4 «Consumatori e utilizzatori finali») nei primi due anni.

Tutte le imprese possono omettere nel primo anno le seguenti informazioni: effetti finanziari previsti relativi a questioni ambientali non climatiche (Esrs E2 «Inquinamento», Esrs E3 «Acqua e risorse marine», Esrs E4 «Biodiversità», Esrs E5 «Uso delle risorse ed economia circolare»); alcune informative relative alla propria forza lavoro nell'Esrs S1 «Forza lavoro propria» (protezione sociale, persone con disabilità, malattie legate al lavoro e equilibrio tra lavoro e vita privata).

Alcune informative vengono rese volontarie e non obbligatorie, tra cui i piani di transizione verso la biodiversità; alcuni indicatori relativi ai “non dipendenti” nella forza lavoro dell'impresa; la spiegazione dei motivi per cui l'impresa ritiene non materiale un determinato argomento di sostenibilità.

Maggiore flessibilità in alcune informative, tra cui: gli obblighi di informativa relativi agli effetti finanziari derivanti dai rischi di sostenibilità e allo stakeholder engagement; la metodologia utilizzata per il processo di valutazione della materialità.

Infine, la Commissione ha modificato le informative contenute nell'Esrs G1 «Condotta aziendale», che potevano essere interpretate come una violazione del diritto di non autoincriminarsi, relative a:

corruzione e concussione;

la protezione dei *whistleblowers*.

Vi sono inoltre interventi che migliorano la coerenza con il quadro giuridico dell'Ue, l'interoperabilità con le iniziative di definizione degli standard globali, tra cui Gri e Issb, e altre modifiche di carattere editoriale.

Nei prossimi anni la Commissione Ue dovrebbe adottare ulteriori atti delegati per altri gruppi di standard. La CsrD prevede che la Commissione adotti entro giugno 2024 gli standard settoriali, gli standard proporzionati per le Pmi quotate e gli standard per le società non Ue.

Infine, si evidenzia come la Commissione Europea abbia in programma di implementare un meccanismo che permetta all'utente di reperire risposte di immediata fruibilità circa le interpretazioni formali degli standard e abbia sollecitato Efrag affinché pubblici linee guida e materiale di supporto con specifico riferimento alla valutazione della materialità e ad altre tematiche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA